



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

POLIZIA LOCALE

Convenzione per la Polizia Locale del Monferrato

Parte I **Oggetto e finalità**

Articolo 1

Forma di gestione del servizio associato

Il servizio associato avrà la forma giuridica della CONVENZIONE, ai sensi dell'art. 5 L.R. 11/2012 e dell'art 30 D.Lgs 267/2000.

Alla convenzione, possono aderire gli EELL della Regione Piemonte appartenenti all'area individuata come ex-USSL 76 ed il Comune di Felizzano (AI), con l'inclusione delle Unioni che hanno nel loro interno anche solo un Comune appartenente alla suddetta area. L'elenco degli Enti aderenti verrà accertato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 3, sia ai fini dell'organizzazione del servizio, che per la determinazione delle quote a carico di ciascuno di essi.

Articolo 2

Delega di funzioni

Gli Enti convenzionati (in seguito chiamati Enti), ex-art. 5 c. 3 lett e) L.R. 11/2012, procederanno a conferire la Delega di Funzioni al Comune Capofila, Casale Monferrato, che provvederà alla gestione delle:

- risorse umane
- risorse strumentali, anche attingendo da quelle disponibili presso i singoli enti;

- risorse finanziarie necessarie per l'attività, che verranno rimborsate pro quota da parte degli aderenti alla Convenzione.

La Delega di Funzioni di cui al comma precedente attribuisce altresì al Comune Capofila l'accertamento e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ritenendosi la competenza territoriale, ai fini della presente convenzione, estesa a tutti gli enti aderenti.

Il Comune Capofila provvede a trasferire a ciascun ente convenzionato, i proventi riscossi per le violazioni accertate nel rispettivo territorio.

Articolo 3

Organi della Convenzione

E' istituita la Conferenza dei Sindaci, quale organo per la gestione della convenzione.

La Conferenza, è presieduta dal Sindaco di Casale Monferrato.

Ne fanno parte i Presidenti delle Unioni dei Comuni che esercitano in forma associata la "funzione fondamentale di Polizia Locale" ed i Sindaci dei Comuni non aderenti alle predette Unioni e che esercitano tale funzione fondamentale attraverso la presente Convenzione.

I Presidenti delle Unioni dei Comuni potranno delegare il Sindaco di uno dei Comuni dell'Unione, in loro rappresentanza.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce a cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Sindaco di Casale Monferrato o su richiesta di almeno un quinto degli Enti aderenti.

Compete alla Conferenza dei Sindaci:

- individuare eventuali Centri Zona (vedi art 4);
- formulare atto d'indirizzo circa il rinnovo della Convenzione (vedi art. 5);
- esprimersi sull'ammissione di nuovi Enti e/o sul recesso anticipato dalla Convenzione da parte di Enti (vedi art 5);
- approvare l'organizzazione del servizio, proposto dal Comandante della Polizia Locale sulla base delle richieste degli Enti aderenti, con successiva

- verifica ed aggiornamento trimestrale (vedi art 11);
- disciplinare, con cadenza almeno semestrale, le richieste degli Enti che richiedano un orario differente rispetto a quello pianificato (vedi art. 13);
 - esaminare e valutare il bilancio di previsione dei costi del servizio e la rendicontazione complessiva per ogni ente convenzionato, (vedi art. 17);
 - formulare proposte di modifica della convenzione.

Il Comandante della Polizia Locale partecipa alle sedute della Conferenza dei Sindaci con funzioni consultive e di assistenza.

Articolo 4

Enti Centri Zona

Vengono istituiti, sentita la Conferenza dei Sindaci, Enti Centri Zona con la funzione di raccordo operativo e funzionale con altri enti del territorio circostante, sia per quanto attiene al ricovero degli automezzi in una logica di risparmio economico e di tempo, che per eventuali funzioni amministrative che si rendessero eventualmente necessarie.

In particolare, l'istituzione degli Enti Centri Zona consentirà di ottimizzare i tempi di servizio e ridurre al minimo quelli occorrenti per gli spostamenti tra gli Enti.

Conseguentemente, agli stessi potranno essere assegnati automezzi e/o altri beni strumentali occorrenti per il servizio.

Il Comandante, sentito il personale, potrà disporre la presa di servizio presso un Ente Centro Zona.



Articolo 5

Durata, adesione e recesso

La convenzione ha una durata di tre anni ed è rinnovabile previa valutazione ed indirizzo da parte della Conferenza dei Sindaci.

L'adesione avviene contemporaneamente tra gli enti interessati ed il Comune Capofila.

Ulteriori Enti possono essere ammessi alla convenzione anche successivamente. Sentito il Comandante della Polizia Locale, la Conferenza dei Sindaci si esprime in merito.

Il recesso è possibile, decorso il primo anno dalla data di sottoscrizione della convenzione, con preavviso scritto di almeno novanta giorni, alle seguenti condizioni:

- a) nel caso di Ente che contestualmente alla delega di funzioni comandi anche del personale, all'atto del recesso, il personale tornerà in capo all'amministrazione cedente;
- b) nel caso di Ente che non abbia comandato proprio personale, ma che utilizzi esclusivamente risorse umane della convenzione, il recesso, deve essere coordinato con la dotazione di personale, che non deve creare aggravii economici a carico degli altri Enti. La Conferenza dei Sindaci si esprimerà di conseguenza.



Parte II

Personale

Articolo 6

Personale

Il Comandante provvede alla organizzazione del servizio, sulla base del contingente di personale assegnato alla Convenzione ed in relazione a quanto disposto dal successivo art. 10.

Il personale della Convenzione è costituito da:

- personale nei ruoli organici del Comune di Casale Monferrato ed incardinato nel Settore "Polizia Locale";
- personale comandato al Comune Capofila da enti aderenti alla convenzione;
- personale a tempo determinato assunto dal Comune capofila;
- personale comandato al Comune Capofila da enti non aderenti alla convenzione.

Articolo 7

Compiti del personale

Il personale di Polizia Locale comandato per il servizio in convenzione non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti espressamente per legge, ovvero:

- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia locale;
- vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle



ordinanze la cui esecuzione è di competenza della Polizia locale urbana e rurale;

- svolgere i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto;
- vigilare sull' integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- prestare nell' interesse dell'Amministrazione di appartenenza servizi d'ordine, vigilanza e scorta;

Il personale, adempie inoltre alle incombenze di Polizia amministrativa previste dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, nonché da quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.

Il servizio oggetto di convenzione è limitato agli ambiti orari di servizio presso i singoli enti convenzionati.

Articolo 8

Trattamento economico del personale

Il personale della Convenzione che svolge funzioni di Polizia Locale:

- è retribuito dal Comune di cui è dipendente, ancorché comandato alla Convenzione;
- ha trattamento economico uguale con riferimento al Comune Capofila, indipendentemente dall'Ente originario di appartenenza;
- per quanto attiene agli istituti variabili, ogni singolo Ente continuerà ad addebitarne i costi all'interno del fondo di cui agli artt. 15 e 17 del C.C.N.L. 31.3.1999. Tale possibilità si estende inoltre agli Enti Centri zona;

Art. 9

Mezzi ed attrezzature in comodato gratuito

Gli Enti possono cedere in comodato gratuito mezzi o attrezzature alla

Convenzione.

Saranno a carico della Convenzione le spese ordinarie per l'utilizzo dei mezzi e/o attrezzature.

In caso di recessione dalla Convenzione dell'Ente cedente, il comodato terminerà ed i mezzi/attrezzature torneranno in capo all'Ente proprietario.

Articolo 10

Dotazione personale

Il personale di Polizia Locale comandato presso la Convenzione deve essere dotato di: massa vestiario, arma in assegnazione personale, dispositivo spray antiaggressione, manette e mazzetta di segnalazione.



Parte III

Organizzazione del servizio

Articolo 11

Determinazione del servizio convenzionato

Ogni Ente, all'atto della sottoscrizione della Convenzione, indica il numero di ore di effettivo servizio di Polizia Locale necessario per l'assolvimento della funzione nel proprio territorio.

Il Comandante, sulla base delle richieste degli Enti aderenti, in relazione al personale assegnato, formula un'ipotesi di organizzazione del servizio, da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci, tenendo debitamente in conto, oltre al tempo di svolgimento del servizio sul territorio, anche degli spostamenti per raggiungere l'ente interessato e quello necessario per le attività amministrative generali e particolari.

La Conferenza dei Sindaci esaminerà, con cadenza trimestrale, quanto sopra, al fine di meglio armonizzare nuove o variate richieste avanzate dagli Enti. Eventuali nuovi servizi dovranno comunque rientrare nelle competenze di cui al precedente art. 7. In tal caso, verranno definite le modalità organizzative e quantificati gli eventuali costi aggiuntivi derivanti.

Articolo 12

Organizzazione del servizio convenzionato

Il coordinamento ed il comando del servizio convenzionato sono assicurati dal Comune di Casale Monferrato, che disporrà in merito alla modalità di svolgimento dello stesso.

La convenzione si dota, eventualmente, di un unico Regolamento di Polizia Urbana.



Il Comune Capofila è delegato ad assumere gli atti amministrativi necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio.

Gli addetti alla Polizia Locale impegnati sul territorio sono sottoposti all'autorità del Sindaco del Comune ove svolgono servizio.

Articolo 13

Orario del servizio

La convenzione, assicura un servizio continuativo dalle 07,00 alle 20,00, da lunedì al venerdì e dalle 08,00 alle 19,00 il sabato.

Il Comandante assicura a ciascun Ente convenzionato, il servizio di Polizia Locale nella rispettiva fascia oraria approvata dalla Conferenza dei Sindaci.

Richieste che prevedono un orario differente verranno disciplinate, con cadenza almeno semestrale, dalla Conferenza dei Sindaci e gestite dal Comandante sia per quanto riguarda la fattibilità che per il contingente di personale necessario e le modalità dell'impiego.

Articolo 14

Stemmi e denominazione

Gli stemmi utilizzati per il servizio della Polizia Locale del Monferrato, saranno quelli del proprio Ente di appartenenza, mentre i veicoli porteranno la scritta dell'Ente proprietario dello stesso.

La denominazione del servizio in convenzione sarà "Polizia Locale del Monferrato". Questa dicitura verrà utilizzata per tutta la modulistica, unitamente al nome dell'Ente convenzionato ove si svolge il servizio.

Nel caso di acquisizione di nuovi automezzi, gli stessi riporteranno la denominazione "Polizia Locale del Monferrato"

Articolo 15

Attività amministrative

Il Comune Capofila, provvede:

- alla gestione di tutte le attività di natura contabile ed amministrativa, ivi compresa la riscossione dei proventi per le sanzioni amministrative elevate in nome e per conto dei singoli enti e ogni altra entrata derivante da trasferimenti di risorse (ad esempio, contributi regionali);
- a trasferire ai singoli enti quanto spettante per le sanzioni riscosse con riferimento al territorio di competenza;
- a trasferire ai singoli enti la quota parte spettante per il proprio personale che presta servizio presso la Convenzione;
- alla tenuta dei registri per tutte le attività della Polizia Locale esplicitate in convenzione per ogni singolo Ente.

Articolo 16

Costi

Il Comune Capofila, provvede:

- alla rendicontazione delle spese relative al servizio effettuato ed al loro riparto agli enti, secondo due macroambiti.

1. spese per il servizio di polizia locale

Confluiscono in questo centro di costo:

- le spese per il personale (escluso quello addetto alle sanzioni amministrative);
- le spese per gli automezzi;
- le spese per le attrezzature.

Il totale del centro di costo, viene suddiviso per il numero totale di ore di servizio effettuato.

Il valore ottenuto, rappresenta il costo di un'ora di servizio che viene moltiplicato per il numero di ore di servizio prestato presso il singolo Ente.

Tale valore si riferisce al costo del servizio svolto da un singolo operatore.

Nel caso di impiego congiunto di più operatori, si provvederà nel modo seguente:

- per il primo operatore verranno addebitati, pro quota, tutti gli oneri relativi al centro di costo;
- per il secondo operatore (e/o successivi) verranno addebitati, pro quota, i soli oneri relativi al costo del personale afferenti al centro di costo.

2. spese per le sanzioni amministrative

Confluiscono in questo centro di costo:

- le spese del personale addetto alle sanzioni amministrative;
- le spese per tutte le attività amministrative collegate.

Il totale del centro di costo, viene suddiviso per il numero totale di sanzioni emesse.

Il valore ottenuto, rappresenta il costo per ogni sanzione emessa che viene moltiplicato per il numero di sanzioni emesse nel territorio del singolo Ente.

Articolo 17

Regolazione contabile

Il Comune Capofila, provvede:

- a predisporre entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, un bilancio di previsione dei costi del servizio, rapportandolo a quanto stimabile per ogni ente convenzionato, in relazione al numero di ore di servizio richiesto. Per l'anno di avvio della convenzione il bilancio di previsione dovrà essere inviato entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione;



- ad inviare la rendicontazione complessiva proventi-costi ad ogni ente convenzionato, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ogni singolo Ente convenzionato, provvede al versamento:

- di una quota in acconto, pari al 50% di quanto indicato a preventivo, entro il mese di giugno dell'anno di riferimento;
- del saldo di propria spettanza entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.